



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 25/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito con delegazione di pagamento al datore di lavoro, pagabile in 120 rate ed estinto anticipatamente a partire dal 31/372016 previa emissione di liberatoria, in corrispondenza della scadenza della 48^a rata, l'odierno ricorrente, insoddisfatto dagli esiti della prodromica fase di reclamo si rivolge tramite rappresentante volontario all'Arbitro al quale chiede di dichiarare il suo diritto al rimborso da parte della convenuta per l'importo di euro 1.485,60, per commissioni e premi non goduti, oltre interessi legali.

In sede di controdeduzioni, la Banca contesta tutte le pretese attoree ed in particolare: in ordine alle spese di istruttoria, ne rimarca il carattere intrinsecamente up-front.

Queste pertanto non sarebbero ripetibili, anche in ossequio a quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto.

In ordine alle commissioni rete distributiva, l'intermediario richiama il contratto asserendo la piena legittimità del metodo di calcolo utilizzato per ristorare il cliente. Questo sarebbe commisurato al piano di ammortamento che prevede i precisi importi da restituire in ogni momento di anticipata estinzione, piano sottoscritto per presa visione dal cliente. Richiama pronunce arbitrali in merito. Analogo discorso viene sviluppato in merito al premio assicurativo.

L'intermediario afferma e fornisce prova di aver integrato il rimborso già effettuato dalle Compagnie assicurative rispetto a quanto spettante in base alle Condizioni Generali di



contratto, oltre ad aver restituito al cliente i 20 euro anticipati per la proposizione del ricorso.

Si oppone altresì alla richiesta di pagamento delle competenze legali per via dell'infondatezza della domanda principale ed, in subordine, per l'ormai consolidato orientamento ABF in materia e la serialità delle questioni proposte.

Conclude chiedendo il rigetto delle domande relative alle commissioni rete distributiva e spese di assistenza; per la cessata materia del contendere per i premi.

DIRITTO

La questione concerne l'estinzione anticipata di un contratto di delegazione di pagamento ove il ricorrente chiede il ristoro pro quota delle commissioni e del premio assicurativo non goduto in virtù dell'estinzione anticipata del rapporto.

La sussistenza del diritto in invocato in questa sede trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125 sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di evidenziare che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring).

E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".



“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Reputa quindi il Collegio di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati, alla luce degli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali:

commissione di istruttoria (da considerarsi costi up-front, alla luce degli orientamenti pressoché unanimi dei Collegi e delle attività che andrebbe a remunerare) euro 176,02, importo calcolato “in proporzione alla quota degli interessi” tenuto conto che detta commissione è pari ad euro 450,00; che il TAN contrattuale è pari al 6,35%, con percentuale di calcolo pari al 39,12%.

Quanto alle altre voci oggetto di rivendicazione osserva il Collegio che dal conto estintivo si evince che il ricorrente è stato già ristorato, in ordine alla commissione di rete distributiva, della somma di euro 439,42.

Per quanto invece attiene al premio assicurativo, la banca fornisce prova dell'avvenuto rimborso da parte delle Compagnie assicurative di euro 189,63, cifra che lo stesso ricorrente afferma di aver già ricevuto quando formula le proprie richieste economiche.

L'intermediario produce evidenza del rimborso ulteriore effettuato, comprensivo delle spese di procedura.

Relativamente al metodo di calcolo utilizzato per le restituzioni, questo è il medesimo sia per la commissione sia per il premio assicurativo, ossia quello previsto da una tabella allegata al contratto. La disciplina pattizia dell'estinzione anticipata prevede che il metodo da utilizzare per le clausole cd. recurring sia proprio quello dell'allegato “piano annuale di rimborso interessi e commissioni”.

Il suddetto documento, in effetti, prevede per ogni mensilità la quota parte da restituire in ordine alle commissioni e al premio assicurativo. Tale documento è sottoscritto per presa visione dal cliente. Tale metodologia di calcolo deve ritenersi legittima, in quanto conosciuta ex ante dal cliente (cfr. Collegio di Coordinamento n. 10003 del 11.11.2016).

In definitiva la sola voce ancora da retrocedere corrisponde alla commissione di istruttoria, calcolata secondo i criteri sopra enunciati, oltre interessi.

Da ultimo rileva il Collegio che la convenuta ha fatto pervenire al cliente le spese della presente procedura.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 176,02, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO